

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Raoul Ghisletta e cofirmatari per introdurre la possibilità di registrare ufficialmente i partiti a livello cantonale e comunale

del 3 maggio 2021

Situazione a livello federale

La Legge federale sui diritti politici contiene al titolo quinto, Registro dei partiti, il seguente articolo:

Art. 76a

¹Un partito politico può farsi ufficialmente registrare presso la Cancelleria federale se:

- a. riveste la forma giuridica dell'associazione ai sensi degli articoli 60–79 del Codice civile; e*
- b. è rappresentato con lo stesso nome da almeno un membro in seno al Consiglio nazionale o da una deputazione di al minimo tre membri in almeno tre parlamenti cantonali.*

²L'associazione che intende farsi iscrivere nel registro dei partiti fornisce alla Cancelleria federale i documenti e le indicazioni seguenti:

- a. un esemplare degli statuti vigenti;*
- b. il nome previsto negli statuti e la sede del partito;*
- c. il nome e l'indirizzo delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del partito a livello federale.*

³La Cancelleria federale tiene un registro concernente le indicazioni fornite dai partiti. Il registro è pubblico. L'Assemblea federale disciplina i dettagli mediante ordinanza.

La Legge federale sulla deducibilità fiscale dei versamenti ai partiti del 12 giugno 2009 ha ripreso i medesimi concetti per modificare la legge federale sull'imposta federale diretta e la legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni:

A) Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta

Art. 33 cpv. 1 lett. i 1

Sono dedotti dai proventi: i. fino a concorrenza di un importo di 10 000 franchi, i contributi dei membri e i versamenti ai partiti: 1. iscritti nel registro dei partiti conformemente all'articolo 76a della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici, 2. rappresentati in un parlamento cantonale, o 3. che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell'ultima elezione di un parlamento cantonale.

B) Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 9 cpv. 2 lett. l

²Sono deduzioni generali:

(...)

l. fino a concorrenza di un importo stabilito dal diritto cantonale, i contributi dei membri e i versamenti ai partiti:

- 1. Iscritti nel registro dei partiti conformemente all'articolo 76a della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici,*
- 2. Rappresentati in un parlamento cantonale, o*
- 3. Che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell'ultima elezione di un parlamento cantonale.*

Situazione a livello cantonale

L'articolo 25 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino indica che lo Stato deve riconoscere e favorire la funzione pubblica dei partiti politici.

Art. 25 - Partiti

Il Cantone riconosce la funzione pubblica dei partiti politici e ne favorisce l'attività.

La legge cantonale sui diritti politici non prevede una registrazione ufficiale dei partiti in Ticino e non definisce cosa sia un partito cantonale o comunale, pur parlandone negli art. 90 cpv. 1 (partiti politici cantonali) e cpv. 5 (partiti politici comunali), come pure 91 cpv. 2 (partito politico cantonale) e cpv. 4 (partito politico comunale), che trattano della notifica dei contributi.

Notifica dei contributi

a) obbligo di notifica

Art. 90

¹ I partiti politici cantonali e le loro sezioni notificano alla Cancelleria dello Stato entro il 31 gennaio il nome dei singoli donatori e l'ammontare dei contributi eccedenti complessivamente l'importo di 10'000 franchi ricevuti nel corso dell'anno precedente; per sezioni si intendono in particolare le associazioni riconosciute dal partito o che hanno un rapporto stretto con lo stesso, nonché i suoi organi territoriali sovracomunali.

² I candidati alle elezioni cantonali notificano alla Cancelleria dello Stato il nome dei singoli donatori e l'ammontare dei contributi eccedenti complessivamente l'importo di 5'000 franchi entro il termine di tre giorni da quando le liste e le candidature sono divenute definitive; se il contributo è versato dopo tale momento, il termine di tre giorni decorre dal momento del versamento.

³ I comitati di sostegno per una votazione cantonale notificano alla Cancelleria dello Stato il nome dei singoli donatori e l'ammontare dei contributi eccedenti complessivamente l'importo di 5'000 franchi entro il termine di tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione nel Foglio ufficiale; se il contributo è versato dopo tale momento, il termine di tre giorni decorre dal momento del versamento.

⁴ La Cancelleria dello Stato pubblica le notifiche nel Foglio ufficiale.

⁵ I capoversi 1-3 si applicano per analogia anche ai partiti politici comunali e alle loro sezioni, ai candidati alle elezioni comunali e ai comitati di sostegno per una votazione comunale; le notifiche sono comunicate alla cancelleria comunale, la quale le pubblica all'albo comunale per un periodo di quindici giorni.

b) sanzioni

Art. 91

¹ Chi contravviene all'obbligo di notifica è punito con la multa fino a 10'000 franchi, riservato il capoverso 2.

² Il partito politico cantonale o la sua sezione che contravviene all'obbligo di cui all'articolo 90 capoverso 1 viene privato in tutto o in parte del contributo versato al suo gruppo parlamentare sulla base della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015; se il partito politico non beneficia del contributo al gruppo parlamentare, è applicabile il capoverso 1. La decisione è di competenza dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, la cui decisione è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

³ Riservato il capoverso 2, nel caso dell'articolo 90 capoversi 1-3 il perseguimento incombe al Consiglio di Stato; è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

⁴ Nel caso dell'articolo 90 capoverso 5 il perseguimento incombe al Municipio; sono applicabili gli articoli 145 e seguenti della legge organica comunale del 10 marzo 1987.

La legge tributaria cantonale dà invece una definizione dei partiti cantonali nell'articolo 32 per stabilire le deduzioni fiscali generali cui ha diritto il contribuente. Essa ricalca la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette e non contempla i partiti comunali.

Deduzioni generali

Art. 32

¹ Sono dedotti dai proventi:

(...)

- m) fino a concorrenza di un importo di 10'100.- franchi, i contributi dei membri e i versamenti ai partiti:
 - iscritti nel registro dei partiti conformemente all'articolo 76a della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici,

- rappresentati in un parlamento cantonale, o
 - che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell'ultima elezione di un parlamento cantonale;
- (...)

Proposta dell'iniziativa parlamentare

1. La presente iniziativa parlamentare generica chiede di introdurre un articolo nella legge sui diritti politici per consentire la registrazione ufficiale dei partiti cantonali (intesi non solamente come sezioni cantonali dei partiti federali, ma anche come partiti, movimenti e liste civiche cantonali) presso la Cancelleria cantonale, se dispongono dei seguenti requisiti analoghi a quelli in vigore sul piano federale:
 - 1) rivestire la forma giuridica dell'associazione;
 - 2) fornire lo statuto, gli indirizzi delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del partito a livello cantonale, tenere un registro pubblico;
 - 3) avere almeno un deputato nel Gran Consiglio.
2. La presente iniziativa chiede pure di introdurre un articolo nella legge sui diritti politici per la registrazione dei partiti comunali (intesi non solamente come sezioni locali di partiti cantonali, ma anche come partiti, movimenti e le liste civiche comunali) presso le Cancellerie comunali, se dispongono dei seguenti requisiti:
 - 1) rivestire la forma giuridica dell'associazione;
 - 2) fornire lo statuto, gli indirizzi delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del partito a livello comunale e tenere un registro pubblico;
 - 3) avere almeno un rappresentante in Consiglio comunale.
3. La presente iniziativa chiede che venga adattata di conseguenza la legge tributaria, per fare in modo che le deduzioni fiscali a livello cantonale vengano riconosciute per versamenti di contribuenti anche a partiti registrati ufficialmente unicamente in Ticino (oltre ai partiti già registrati a livello federale).
4. La presente iniziativa chiede infine di introdurre nella legge sui diritti politici la base legale, che consenta al Cantone e ai Comuni di favorire la funzione pubblica dei partiti ufficialmente registrati in Ticino: si pensi ad esempio all'esenzione dal pagamento della locazione di sale cantonali e comunali per le loro attività.
5. La presente iniziativa non impone ai partiti l'obbligo di registrarsi ufficialmente presso il Cantone e i Comuni, ma ne favorisce la registrazione per sviluppare la trasparenza e il senso di responsabilità nella gestione dei partiti.

Raoul Ghisletta
Lepori C. - Lepori D.